

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDRIANI, LIBERTINI, GAROFALO,
BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VITALE e POLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1990 (*)

Disposizioni in materia di conferimenti e fusioni di aziende

ONOREVOLI SENATORI. — La vicenda del disegno di legge n. 3425, successivamente riproposto nei disegni di legge n. 3939, n. 4103 e n. 4198 di conversione, rispettivamente, dei decreti-legge n. 174, n. 254 e n. 318 del 1989 (poi decaduti o respinti), tutti presentati alla Camera dei deputati, ha riproposto all'attenzione generale il problema del trattamento fiscale dei conferimenti. La questione assume grande rilevanza soprattutto in vista delle ristrutturazioni industriali previste per i prossimi anni all'approssimarsi della scadenza del 1993.

Da più parti si sostiene che le norme fiscali sui conferimenti (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) sono oggi talmente onerose da rendere poco

convenienti i conferimenti in natura (tra cui quelli aventi ad oggetto aziende) e si chiedono pertanto provvedimenti legislativi di correzione.

Prima di entrare nel merito di eventuali provvedimenti sembra tuttavia opportuno precisare la ragione tecnica dell'onerosità della norma sopra citata, partendo dal presupposto secondo cui ogni aumento del valore cui sono iscritte in bilancio le attività aziendali (crediti, merci, impianti, beni immateriali, eccetera) costituisce la premessa per successive riduzioni del reddito imponibile. Orbene, la società che riceve il conferimento (conferitaria) iscrive nel proprio bilancio i beni ricevuti a valori di mercato molto superiori a quelli cui tali beni erano iscritti nel bilancio della conferente (i valori correnti cui vengono iscritti

(*) *Testo non rivisto dai presentatori*

tali beni da parte della conferitaria sono, infatti, di solito molto più elevati dei valori di costo cui tali beni erano iscritti in capo alla conferente); la conferitaria acquisisce così maggiori valori fiscalmente riconosciuti, destinati a ridurre prima o poi il suo reddito imponibile. In sostanza, nel passaggio dalla conferente alla conferitaria, i beni subiscono una rivalutazione, che costituisce ai fini fiscali la premessa per future diminuzioni del reddito imponibile (maggiori ammortamenti, minori plusvalenze, eccetera). La rivalutazione dei beni ricevuti, che viene di fatto effettuata dalla conferitaria rispetto ai valori iscritti dalla conferente, rende difficile equiparare i conferimenti alle fusioni, anche se la funzione economica dei due istituti può risultare in pratica sostanzialmente la stessa. L'unificazione tra incorporante e incorporata consente infatti una unificazione di bilanci ed il passaggio, senza alcuna modifica di valore, di attività e passività dell'incorporata nel bilancio della società incorporante (è questo un aspetto della nota neutralità della fusione).

Nel caso dei conferimenti la tassazione della plusvalenza che emerge in capo alla società conferente, la quale deve adeguare la partecipazione ricevuta al valore corrente dei beni conferiti, funge quindi da correttivo per riequilibrare i maggiori costi in futuro deducibili dalla conferitaria. La società conferente soggiace all'imposizione sulla plusvalenza suddetta, ma acquisisce in tal modo un maggior valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Il regime ordinario dei conferimenti è perciò anch'esso in un certo senso neutrale poichè all'aumento dei valori fiscalmente riconosciuti della conferente e della conferitaria corrisponde in capo alla conferente la tassabilità della plusvalenza sui beni conferiti.

Benchè da questa premessa tecnica il regime ordinario dei conferimenti risulti conforme ai criteri generali di tassazione del reddito di impresa nel nostro ordinamento, e segnatamente alla necessità di evitare salti d'imposta, il pagamento delle imposte sulla plusvalenza (benchè contro-bilanciato dalla futura deduzione di mag-

giori costi) può di fatto rappresentare un ostacolo finanziario al concreto perfezionamento di tali operazioni. Se l'attuale regime dei conferimenti è neutrale in senso economico-contabile, nel senso cioè di essere basato sul binomio «più valori fiscalmente riconosciuti, più reddito imponibile» (evitando così sia salti d'imposta che doppie imposizioni), esso non è neutrale in senso finanziario, poichè può imporre una anticipazione di imposte che altrimenti sarebbero state pagate in momenti successivi (ad esempio, all'atto dell'alienazione dei beni da parte della conferitaria). A questo proposito va tuttavia osservato che il differimento della imposta sulle plusvalenze, implicito nel colpirle al momento del realizzo anzichè in quello di maturazione (come sarebbe richiesto da corretti criteri di competenza economica), già rappresenta di per sé una rilevante agevolazione fiscale indebita e concessa, nel nostro come in altri ordinamenti, essenzialmente per motivi pratici. Ed è precisamente tale posticipazione di imposizione a determinare un incentivo a non far emergere le plusvalenze latenti nei cespiti posseduti (effetto di ritenzione).

Le scelte effettuate dal Governo per il caso Enimont ricalcano quelle a suo tempo effettuate con i conferimenti agevolati di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 576, in cui le società conferitarie acquisiscono immediatamente i benefici del conferimento (maggiori valori e quindi maggiori costi deducibili) e differiscono a un indeterminato e remoto futuro il correttivo in capo alla conferente, che può in sostanza mantenere *sine die* la partecipazione al vecchio valore fiscalmente riconosciuto (le partecipazioni ricevute in base alla legge suddetta, scaduta nel 1980, sono ancora valorizzate al costo dei beni conferiti e continueranno ad esserlo chissà per quanti anni). Da più parti oggi si insiste per l'emanazione di un provvedimento avente caratteristiche analoghe a quelle del 1975 e ad applicazione generale.

Tuttavia, nel momento attuale, pur essendo necessarie rilevanti ristrutturazioni aziendali in vista del 1993, è assente lo stato di crisi del sistema produttivo che poteva

giustificare, nel 1975, un provvedimento di portata così fortemente agevolativa e contenente un salto d'imposta di durata così indeterminata da poter essere ritenuto permanente. È poi mistificatorio escludere che un tale provvedimento comporti una perdita di gettito affermando che in sua assenza nessuno procederebbe a conferimenti: l'eventuale provvedimento infatti preluderebbe a conferimenti generalizzati che ridurrebbero (attraverso gli ammortamenti, il maggior valore delle rimanenze iniziali o le minori plusvalenze della conferitaria) quelli che, a parità degli altri fattori, sarebbero stati comunque i redditi imponibili degli anni futuri (si pensi che ad ogni 100 lire di rivalutazione si accompagnano, tra IRPEG e ILOR, quasi 50 lire di futuro minor gettito fiscale).

Sostenere una soluzione come quella del 1975 affermando che l'imposizione sulle plusvalenze è troppo onerosa e coinvolge anche plusvalenze puramente monetarie rende poi manifesta la finalità reale del provvedimento richiesto, cioè quella di consentire, per il tramite dei conferimenti agevolati, indiscriminate rivalutazioni in franchigia d'imposta.

Si può anche convenire che l'attuale regime delle plusvalenze sia troppo oneroso, che debbano essere detassate le plusvalenze monetarie, ovvero che si debba provvedere a nuove leggi di rivalutazione, ma allora occorre dirlo chiaramente ed operare in questo senso (come fa, ad esempio, la proposta di legge n. 523 presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Visco ed altri) senza obbligare le imprese a porre in essere conferimenti perchè ciò rappresenta il solo mezzo per procedere a una rivalutazione, negata invece alle imprese che non vogliono o non possono procedere a conferimenti d'azienda. Eventuali provvedimenti volti ad alleggerire il trattamento fiscale delle plusvalenze d'impresa devono insomma essere chiamati con il loro nome e come tali discussi dal Parlamento, senza introdurre rivalutazioni occulte con il pretesto di eliminare intralci alla circolazione delle aziende.

La normativa qui proposta (articolo 1) intende innanzitutto risolvere in via permanente il problema dei conferimenti secondo un criterio pur sempre economicamente e contabilmente neutrale, non accompagnato però da esborsi d'imposta nè per la conferente nè per la conferitaria. Si tratta quindi di una innovazione di rilievo non trascurabile, che si pone l'obiettivo di equiparare, per quanto possibile, il trattamento fiscale dei conferimenti a quello delle fusioni. Tale equiparazione tuttavia è prevista soltanto nel caso in cui l'oggetto del conferimento sia l'intera azienda o un suo ramo avente autonomia produttiva e per il quale sia possibile elaborare un bilancio autonomo prima del conferimento. L'obiettivo quindi è quello di assicurare la neutralità fiscale delle operazioni di ristrutturazione aziendale, senza però concedere agevolazioni indebite e non necessarie. La neutralità fiscale è raggiunta essenzialmente conservando in capo alla società conferitaria i valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda conferita. Le attività confluiranno nel bilancio della conferitaria allo stesso valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla conferente, senza creare alcun salto nè duplicazione d'imposta, esattamente come avviene per le fusioni. È altresì vero che sia la conferente che la conferitaria possono realizzare plusvalenze l'una sulle azioni e l'altra sui beni, ma ciò, oltre ad essere conforme alla logica del conferimento, non crea doppia imposizione sia in virtù del credito di imposta, sia per la deducibilità delle perdite sulla partecipazione da parte della conferente o dei suoi aventi causa. La proposta quindi elimina qualsiasi obiezione incentrata sulla presunta onerosità fiscale del conferimento, senza concedere rivalutazioni e provocare i connessi salti d'imposta a tempo indeterminato. È inoltre prevista la possibilità di optare per la tassazione del conferimento secondo il regime ordinario di imposizione delle plusvalenze (comma 4 dell'articolo 54-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 del presente disegno di legge).

La proposta consente anche, sul piano tecnico, di muovere un primo passo verso la elaborazione di un documento in cui venga esposta la situazione patrimoniale dell'impresa ai fini tributari, attualmente priva di qualsiasi riscontro nei bilanci civilistici, che vengono inquinati con sempre più frequenti «fondi in sospensione d'imposta».

Nell'articolo 54-*bis*, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, consentendo implicitamente ad entrambe le società di esporre in bilancio i beni e le partecipazioni ai valori correnti senza conseguenze fiscali, si prevede altresì l'esposizione dei valori fiscali di tali beni in apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, da redigere in conformità a un decreto del Ministro delle finanze, che dovrà regolamentare i criteri con cui esporre, ai fini tributari, l'effettivo valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti e delle partecipazioni ricevute.

L'articolo 2 consente l'applicazione della nuova disciplina anche nel caso in cui la società conferitaria risieda in un altro Paese della Comunità economica europea, purchè sussistano condizioni di reciprocità.

L'articolo 3 tende ad evitare che, una volta eliminati gli ostacoli al conferimento d'azienda, questo venga utilizzato per conferire aziende redditizie in società con ingenti perdite pregresse, conseguendo risultati analoghi a quelli delle ben note fusioni di comodo.

Con l'occasione viene riproposto (articolo 4) anche un diverso criterio per limitare la deducibilità delle perdite pregresse in caso di fusione, basato non già sull'importo assoluto del patrimonio netto di ciascuna società, bensì su una valutazione comparativa dell'una rispetto all'altra secondo ipotesi già precedentemente prospettate e che si ispirano ai criteri in vigore in altri Paesi. L'importante è comunque, in linea subordinata, estendere le attuali limitazioni al riporto delle perdite in caso di fusione anche ai conferimenti d'azienda.

L'articolo 5 affronta invece la questione della imposizione delle plusvalenze, che rappresenta oggi uno dei punti più controversi dell'intera normativa fiscale, sia per quanto riguarda le persone giuridiche che per quanto riguarda le persone fisiche. Una soluzione razionale al problema della imposizione dei guadagni di capitale per le persone fisiche è contenuta nella proposta di legge n. 2991 dei deputati Visco ed altri; per quanto riguarda le persone giuridiche, e più in generale il reddito di impresa, sembra oggi possibile prospettare una soluzione che si muova lungo le stesse linee e che avrebbe il vantaggio di eliminare alla radice le obiezioni che fanno riferimento all'eccessiva onerosità del regime attuale. La difficoltà pratica nella imposizione delle plusvalenze, infatti, deriva sostanzialmente dal fatto che esse quasi sempre incorporano, in misura maggiore o minore, una componente inflazionistica che fa sì che l'imposizione possa risultare in concreto eccessiva. Per questo motivo in molti ordinamenti sono previsti meccanismi di rateizzazione o di sospensione dell'imposta, al fine di mitigarne l'incidenza effettiva. Vengono inoltre periodicamente introdotte norme volte a consentire rivalutazioni (monetarie e reali) dei cespiti con la medesima finalità pratica. Tali meccanismi tuttavia risultano fortemente distorsivi e discriminatori sia perchè le rateizzazioni o sospensioni di imposta possono risultare troppo favorevoli alle plusvalenze di breve periodo e viceversa penalizzanti per quelle maturate in un arco di tempo più lungo (che spesso rappresentano, se correttamente valutate, perdite in conto capitale), sia perchè, viceversa, le normative *ad hoc* hanno quasi sempre l'effetto di eliminare ogni imposizione sulle plusvalenze (sia monetarie che reali), con gravi ripercussioni sul gettito e sull'equità complessiva del sistema. In conseguenza, nell'articolo 5, in sostituzione della imposizione rateizzata delle plusvalenze attualmente in vigore, si propone la tassazione completa esclusivamente della loro componente reale, introducendo un meccanismo di indicizzazione del costo dei cespiti ceduti.

Vista la novità del sistema e le complicazioni pratiche che esso può comportare,

pur muovendosi nell'ottica di una razionalizzazione del sistema e di un miglioramento della cultura economico-contabile e giuridica in materia, l'indicizzazione, invece di essere prevista per tutti i beni in tutti i bilanci, è limitata alle sole ipotesi di beni alienati, cioè solo a quei casi in cui è in concreto necessario limitare l'impatto dell'inflazione sulla determinazione della plusvalenza imponibile. L'indicizzazione si effettuerebbe solo in occasione della realizzazione del cespite, riprendendo, secondo l'ordinario schema di calcolo delle plusvalenze, il costo iniziale del bene e moltiplicandolo per la variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta nel periodo di possesso. Come è ben noto, qualsiasi forma di indicizzazione dovrebbe tenere conto non solo della svalutazione dell'attivo, ma anche del beneficio connesso al pagamento dei debiti in moneta svalutata e della connessa deducibilità degli interessi nominali anziché dei soli interessi reali. In questa sede, visto che per il momento non si propone una globale indicizzazione di tutte le poste del bilancio il cui valore contabile è influenzato dalle variazioni dei prezzi, ma solo una indicizzazione del costo dei singoli cespiti realizzati, si è adottato un diverso correttivo, limitando la rivalutazione alla quota delle risorse proprie dell'impresa rispetto al complesso delle attività aziendali, in modo da non concedere un indebito beneficio fiscale.

La rivalutazione di eventuali plusvalenze iscritte non viene ammessa in quanto, con l'iscrizione della plusvalenza, non viene sostenuto alcun costo.

Una innovazione importante contenuta nell'articolo 5 consiste inoltre nella previsione di una analoga rivalutazione del costo di acquisizione nel caso della cessione di partecipazioni sociali, superando alcune conseguenze distorsive, specie per le partecipazioni di controllo, implicite nell'assimilazione attuale dei titoli azionari a beni produttori di ricavi. La modifica all'articolo 100 del citato testo unico delle imposte sui redditi si è data carico di determinare in tale ipotesi un criterio per il calcolo della plusvalenza, passando, per le azioni cedute, da un criterio di esposizione nelle scritture contabili «a

costi, ricavi e rimanenze» ad un criterio di esposizione «a patrimonio», indispensabile per il calcolo di una plusvalenza ed assente nella attuale versione dell'articolo 100.

La parte di plusvalenza non tassabile per effetto dell'indicizzazione apparirà quindi nel bilancio come una componente del patrimonio netto; e si potrebbe persino porre astrattamente il problema, qualora essa fosse distribuita, della applicabilità o meno della maggiorazione di conguaglio in capo alla società. Tuttavia, non essendo opportuno incentivare la distribuzione di poste che rappresentano utili solo monetari e che quindi a rigore vanno considerate componenti del capitale della società, non è stato previsto alcun correttivo alla eventuale applicabilità della maggiorazione di conguaglio.

Inoltre, allo scopo di attenuare eventuali problemi di liquidità derivanti dall'immediata corresponsione delle imposte sulle plusvalenze, si potrebbe prevedere una loro rateizzazione accompagnata però da una maggiorazione dell'imponibile, che dovrebbe essere sostanzialmente pari al tasso d'interesse sui titoli pubblici annuali. Tale possibilità non è contenuta nel testo attuale dell'articolo 5, ma sarebbe tuttavia coerente con l'obiettivo di una equilibrata imposizione delle plusvalenze.

Concludendo, il presente disegno di legge prevede sostanziali modifiche al regime attuale del reddito di impresa che, pur non esauendo le innovazioni che ad avviso dei proponenti sarebbero necessarie, si muovono nella direzione, più volte indicata, di una più corretta definizione economica del reddito imponibile e soprattutto indicano una modalità praticabile a breve termine e tecnicamente corretta per affrontare e risolvere il problema delle ristrutturazioni aziendali e della tassazione delle plusvalenze, non solo in vista del 1993, ma anche in via permanente, superando una situazione che periodicamente vede le imprese costrette a richiedere e contrattare col Ministro delle finanze di turno sgravi fiscali, dovuti ed indebiti, ed il Parlamento a subire pressioni e sollecitazioni di tutti i generi, senza che l'opinione pubblica sia in grado di rendersi pienamente conto della situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis. - (*Trattamento fiscale dei conferimenti*). 1. I conferimenti effettuati da società di persone o di capitali in società di capitali che abbiano per oggetto aziende con autonomia produttiva e gestite con contabilità separata sono disciplinati, salvo quanto previsto dal comma 4, dal presente articolo. Il presente articolo si applica altresì, salvo quanto previsto dal comma 4, al conferimento, da parte di società di persone o di capitali, in società di capitali di partecipazioni in società aventi ad oggetto la medesima attività economica della società destinataria del conferimento.

2. Alle partecipazioni ricevute a seguito dei conferimenti di cui al comma 1 è attribuito ai fini fiscali un valore pari al costo determinato ai sensi dell'articolo 76, al netto degli eventuali fondi di ammortamento, dei beni o delle partecipazioni conferiti. Nei confronti della società conferitaria, l'azienda, il ramo d'azienda o le partecipazioni conferiti, sono assunti, ai fini tributari, all'ultimo costo risultante nel bilancio della società conferente, ovvero nelle sue scritture contabili.

3. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al comma 2, la differenza non concorre a formare il reddito e deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

4. È consentito avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo mediante dichiarazione espressa inserita nell'atto di conferimento, da inviare all'ufficio delle imposte secondo le modalità di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso contrario l'operazione si intende regolata dall'articolo 54 e la società conferitaria potrà iscrivere nel proprio bilancio i beni conferiti secondo le regole generali».

2. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche del prospetto di cui al comma 3 dell'articolo 54-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 54-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche quando la società destinataria del conferimento è residente in altro Stato membro della Comunità economica europea, a condizione che la legislazione di tale Stato riconosca analogo trattamento ai conferimenti in società italiane.

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le aziende e rami di azienda conferiti la società conferente deve redigere un bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, riferito alla data del conferimento.

1-ter. Ove la società conferitaria o cessionaria risulti titolare di perdite riportabili a nuovo ai sensi del presente articolo, deve anche essere redatto un bilancio delle aziende o rami di azienda conferite o cedute riferito all'ultima chiusura d'esercizio antecedente al conferimento. In tal caso il riporto delle perdite per la società conferitaria o cessionaria è consentito in misura percentuale del reddito della società medesima secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti percentuali:

a) capitale proprio anteriore al conferimento diviso capitale proprio successivo al conferimento, intendendosi per capitale proprio l'importo di cui all'articolo 54, comma 2, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data del conferimento;

b) ricavi di cui all'articolo 53 rapportati ai ricavi complessivi della conferitaria e dell'azienda o ramo di azienda conferita;

c) reddito della società conferitaria anteriore al conferimento diviso reddito complessivo dell'azienda conferita e della società conferitaria.

1-quater. Ai fini del calcolo della media aritmetica, i rapporti di cui al comma 1-ter devono essere calcolati, per la società conferitaria, in base agli ultimi due bilanci approvati prima del conferimento.

1-quinquies. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda».

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dai seguenti:

«5. Il riporto delle perdite per ciascuna società partecipante alla fusione è consentito in misura percentuale del reddito della

società risultante dalla fusione. Tale misura percentuale è calcolata per ciascuna società partecipante alla fusione secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti espressi in percentuale:

a) capitale proprio diviso capitale proprio complessivo delle società partecipanti alla fusione, intendendosi per capitale proprio l'importo di cui all'articolo 54, comma 2, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla delibera di fusione;

b) ricavi di cui all'articolo 53 divisi i medesimi ricavi complessivi di tutte le società partecipanti alla fusione;

c) reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche diviso il medesimo reddito imponibile complessivo di tutte le società partecipanti alla fusione.

5-bis. Ai fini del calcolo della media aritmetica, i rapporti di cui al comma 5 devono essere calcolati, per ciascun anno, in base ai dati risultanti dagli ultimi due bilanci approvati prima delle delibere di fusione».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo dei beni ceduti ai sensi del presente articolo deve essere rivalutato in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta nel

periodo di detenzione dei medesimi. La rivalutazione è ammessa in misura pari alla media dei rapporti percentuali, calcolati per ogni esercizio sociale al termine del quale il bene ceduto era in possesso della società, tra il capitale proprio e l'attivo del bilancio, al netto dei fondi d'ammortamento e degli altri accantonamenti per rischi e oneri specifici. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti, con esclusione delle riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, anche se imputati a capitale, e dei fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni. Non è ammessa la rivalutazione di eventuali plusvalenze iscritte di cui alla lettera c) del comma 1».

2. Il comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

3. L'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

Art. 100. - (*Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali*). - 1. La disposizione del comma 2 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, nonchè per le plusvalenze delle azioni o quote di società che, al momento della cessione, possano considerarsi collegate ai sensi dell'articolo 2359, ultimo comma, del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1 il costo delle azioni o quote cedute, considerando cedute per prime quelle acquisite in data più recente, deve essere escluso dall'importo delle rimanenze iniziali o dai costi dell'esercizio e rivalutato ai sensi dell'articolo 54, comma 2».